

Excursus sulla legislazione vigente in materia di gestione igienico-sanitaria e tutela del benessere degli equini non destinati alla produzione di alimenti (non DPA)



FRANCESCO CERASOLI*, ANTONIO DI LUCA, NICOLA D'ALTERIO, SILVIA D'ALBENZIO, LUIGI IANNETTI, MICHELE PODALIRI VULPIANI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale" Teramo

SUMMARY

The horse world has always been a sector that requires particular regulatory attention. Over the years there have been many legislative approaches to obtain regulatory clarity but many areas remain perfectible. Italian legislation divides horses into intended for food production (DPA) and not intended for food production (non-DPA). The non-DPA horse plays a leading role as leisure horses, sports, and commerce. The keeping of a horse (*Equus caballus*) not intended for food production (hereinafter non-DPA horse) must be responsive to a set of binding rules in various relevant and ambitious sectors. Among these are the rules present in the hygienic-sanitary legislation and in that on the protection and well-being of the horse. In the awareness of the complexity of the regulations, the aim of this review is to provide an excursus document on the hygienic-sanitary legislation and on the welfare of non-DPA horses, in which the expectations of a clarification or a regulatory in-depth document are highlighted. This lack is partially satisfied with the introduction of Legislative Decree 36/2021.

KEY WORDS

Horse; legislation; health; animal welfare.

INTRODUZIONE

La detenzione di un cavallo (*Equus caballus*) non Destinato alla Produzione di Alimenti (di seguito cavallo non DPA), al di là dell'esperienza maturata dal proprietario/detentore e la cura e l'attenzione dallo stesso profuse verso l'animale, deve essere rispondente ad una serie di regole vincolanti in vari settori ed ambiti pertinenti. Tra queste sono da considerarsi le regole presenti nella legislazione igienico-sanitaria ed in quella sulla protezione e benessere del cavallo. Nella consapevolezza della vastità e complessità della regolamentazione in esame, questo elaborato vuole essere un *excursus*, certamente non esaustivo, sulla vigente legislazione igienico-sanitaria e su quella sul benessere dei cavalli non DPA, nel quale sono evidenziati gli aspetti meritevoli di un chiarimento o di un approfondimento regolatorio, in parte soddisfatto con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021¹. Tale decreto, negli articoli dal 19 al 24, ha dettato indicazioni sull'uso di animali per attività sportive, ed in particolare negli articoli dal 20 al 24 considera la disciplina degli sport equestri, fornendo anche una definizione di cavallo atleta. Partendo da un inquadramento giuridico del cavallo e da una sintetica ricognizione delle definizioni di legge di animale da compagnia, d'affezione, di equino, di equino registrato, equino da allevamento, da macello, etc., l'elaborato si divide in macro aree riassuntive delle principali tematiche inerenti la gestione igienico-sanitaria e la tutela del benessere del cavallo non DPA. Le macro aree sono, a loro volta, suddivise in sot-

to aree tematiche ritenute di maggiore interesse, la cui trattazione può essere utili per una corretta detenzione e un adeguato uso del cavallo non DPA, dalla sua nascita al suo fine vita. A conclusione dell'*excursus*, nel paragrafo commenti sono riportati, distinti per macro area/sotto aree tematiche, alcuni spunti di riflessione ed alcuni aspetti meritevoli di un chiarimento o di un approfondimento regolatorio.

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI DI LEGGE
2. MACRO AREA ALLEVAMENTO:
 - 2.1 Anagrafe equina, identificazione e registrazione degli equini
 - 2.2 Strutture di ricovero e norme minime per la protezione del cavallo in ambiente confinato
 - 2.3 Trattamenti farmacologici
 - 2.4 Riproduzione
3. MACRO AREA BENESSERE DEL CAVALLO NON DPA DURANTE L'UTILIZZO PER FINALITÀ SPORTIVE, LUDICO RICREATIVE E DURANTE IL TRASPORTO
4. MACRO AREA "FINE VITA"
5. COMMENTI

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI DI LEGGE

Sino a quest'anno, nella Costituzione italiana la tutela degli animali, e di conseguenza il loro benessere, non sono stati esplicitamente considerati. Per unanime interpretazione dottrinale un indiretto riferimento agli animali non umani era contenuto nell'art. 9^(a) ove si parla di tutela del paesaggio. Nel 2004

Autore per la corrispondenza:
Francesco Cerasoli (f.cerasoli@izs.it).

si è discusso in sede parlamentare di una riforma dell'art. 9 che prevedeva l'inserimento di un terzo comma, attributivo alla Repubblica italiana di vari compiti tra cui la promozione del rispetto degli animali. L'*iter* di riforma allora avviato non è stato concluso. Di recente, con sette disegni di legge, un nuovo impulso è stato dato all'inserimento della tutela degli animali nella Costituzione. Il testo unificato di riforma prevedeva la modifica ed integrazione degli articoli 9, 41 e 117 con lo scopo di fornire una tutela costituzionale dell'ambiente e degli animali. Nel febbraio 2022 l'*iter* di riforma si è concluso con il pieno inserimento dell'ambiente e degli animali nell'art. 9 della Costituzione italiana.^(b)

La considerazione dell'animale quale essere senziente, contenuta dal 2007 nell'articolo 13 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)^(c), e l'inserimento degli animali nella Costituzione italiana solidificano la loro tutela ed indirizzano il legislatore ordinario nella adozione di atti normativi a favore degli animali e dell'ambiente, ma non pregiudicano il loro inquadramento, e quindi quello del cavallo non DPA nel nostro ordinamento giuridico nazionale: essi sono da considerarsi civilisticamente una *res*. In più ai sensi degli articoli 810 e 812 del Codice civile^(d) sono beni mobili. Sul versante penalistico gli animali, se pur tutelati nel Titolo IX *bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", negli artt. 727 e 727 *bis*^(e) e in leggi speciali, restano oggetto del reato e non soggetto offeso dal reato.

^(a) L'art. 9 della Costituzione precedentemente alla riforma del 2022 recitava "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

^(b) Con le modifiche apportate dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, all'articolo 9 è stato aggiunto il seguente comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

^(c) Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), articolo 13 "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

^(d) L'art. 810 (Nozione) recita "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti." L'art. 812. (Distinzione dei beni) distingue i beni immobili dai beni mobili "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni".

^(e) La legge 20 luglio 2004, n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" ha introdotto nel Codice penale il Titolo IX *bis* "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" nel quale sono compresi gli articoli 544-*bis* (Uccisione di animali), 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali), 544-*sexies* (Confisca e pene accessorie). La medesima legge ha modificato l'articolo 727 c.p. nella attuale versione "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". L'articolo 727 *bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011, n° 121 "Tutela penale dell'ambiente", attiene la tutela penale di specie animali selvatiche protette.

Sul fronte delle definizioni di legge, diverse disposizioni normative unionali e nazionali, contengono, nell'ambito del loro campo di applicazione (es. sanità animale, alimentazione animale, etc), definizioni, spesso sovrapponibili, di animale, di animale da compagnia, etc². Altre disposizioni riportano specifiche definizioni con riferimento agli equini³.

2. MACRO AREA ALLEVAMENTO

2.1 Anagrafe equina, identificazione e registrazione degli equini

Con D.L. 147/2003⁴, convertito in legge dalla L. 200/2003⁴, fu assegnato all'UNIRE l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'obiettivo di creare una banca dati che permettesse l'identificazione e la registrazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale attraverso un unico sistema informatizzato di raccolta dati articolato per azienda, detentore, proprietario, razza, tipologia d'uso e localizzazione territoriale degli allevamenti e/o strutture ospitanti equini. Fecero seguito il D.M. 5 maggio 2006 (*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire*) e il D.M. 9 ottobre 2007 (*Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi*) entrambi emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Alla normativa citata sono seguiti il D.lgs. 29/2011⁵ con cui sono state previste le sanzioni per le violazioni alle norme sull'Anagrafe ed identificazione degli equidi ed il manuale operativo pubblicato con il D.M. del 29 novembre 2009 anch'esso del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Con legge 167/2017 (art. 13, comma 3)⁶ le attribuzioni in capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di anagrafe ed identificazione degli equidi sono transitate al Ministero della Salute il quale è chiamato ad organizzare e gestire l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 196/1999⁷ (Banca Dati Nazionale).

Per quanto riguarda i metodi di identificazione e registrazione degli equini attualmente sono di riferimento il Reg. (UE) 429/2021 ed il suo regolamento di esecuzione Reg. (UE) 963/2021⁸ che ha abrogato il Reg. (UE) 262/2015⁹. Il Reg. (UE) 963/2021 si raccorda con le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Questo regolamento ha stabilito norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Su questa base dati devono essere registrate determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l'equino, il metodo di identificazione dell'equino e lo stabilimento di detenzione, inteso come luogo in cui l'equino è abitualmente detenuto. Sono previsti obblighi per i detentori, i quali sono tenuti ad identificare gli equini individualmente mediante codice unico, documento unico di identificazione a vita correttamente compilato e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'equino con il documento unico di identificazione. Anche il Reg. (UE) 6/2019¹⁰ sui medicinali veterinari, prevedendo norme specifiche per la somministrazione di medicinali veterinari agli equini destinati alla produzione di

alimenti, prescrive obblighi di conservazione delle registrazioni dei trattamenti sugli equini e quelle che sono le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Tra le varie definizioni fornite nel Reg. (UE) 963/2021 sono presenti quelle di equino, equino registrato, equino destinato alla macellazione nonché di operatore, di proprietario, di stabilimento, di stabilimento di residenza, stabilimento di ricovero collettivo, di marchio, di *trasponder*, di Universal Equine LIFE Number o numero UELN, di documento unico di identificazione a vita. Lo Stato italiano con il Decreto del Ministero della Salute 30 settembre 2021, adottato di concerto con il Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha disciplinato la “*Gestione ed il funzionamento dell’anagrafe degli equini*” inteso come sistema di identificazione e registrazione, denominato “*Sistema I&R*”. Il decreto, a cui è allegato il *Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe, sistema I&R, degli equini (Allegato A)*, attribuisce definitivamente un significato sanitario all’anagrafe degli equini. Richiama le definizioni contenute nel Reg. (UE) 963/2021, attribuisce le competenze e responsabilità del funzionamento del *Sistema I&R* con una ripartizione tra soggetti privati (es. operatore, trasportatori, et.) e pubblici (es. ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Centro Nazionale Servizi – CNS - presso IZS Teramo, Servizi Veterinari delle ASL, etc.), individua i soggetti deputati all’identificazione e registrazione degli equini (tra cui i veterinari LL.PP autorizzati). L’operatore è chiamato ad assolvere precisi obblighi in materia di identificazione degli equini nonché di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti. Il documento di identificazione dell’equino non DPA è rilasciato da organismi specificati nel decreto. In determinate situazioni è previsto il rilascio di un duplicato del documento o di uno sostitutivo. Il documento deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso (compilazione) e i dati relativi all’autorità competente, o se del caso all’organismo delegato, in lingua francese, inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha sede l’autorità competente o l’organismo delegato. Il documento di identificazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Sezione I – Identificazione
- Sezione II – Somministrazione di medicinali. Le parti I e II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente compilate seguendo le istruzioni fornite nella medesima sezione.
- Sezione III – Marchio di convalida/licenza
- Sezione IV – Proprietario
- Sezione V – Certificato zootecnico
- Sezione VI – Registrazione dei controlli di identità
- Sezioni VII e VIII – Registrazione delle vaccinazioni
- Sezione IX – Prove di laboratorio
- Sezione X – Castagnette (facoltativa)

Il documento di identificazione deve essere restituito all’autorità competente o all’organismo delegato dopo la morte, la perdita o il furto dell’animale.

Durante ogni spostamento, l’operatore ed il trasportatore assicurano che il documento unico d’identificazione a vita accompagni l’equino. Non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equini registrati o gli equini da allevamento e da reddito:

- a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;

- b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore:
 - nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell’equino e il documento di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente; o
 - durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nello stabilimento di partenza;
- c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
- d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell’addestramento, della competizione o della manifestazione;
- e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l’azienda in cui sono detenuti.

2.2 Strutture di ricovero

Diversamente da quanto previsto per altre specie animali (es. galline ovaiole, vitelli, suini, polli, etc.), non esistono nell’ordinamento giuridico nazionale specifiche indicazioni circa i requisiti minimi strutturali e funzionali che le strutture di ricovero devono possedere ai fini della protezione del cavallo DPA e non DPA in ambiente confinato e, quindi, del suo benessere durante la detenzione in ricoveri. Prime e generali disposizioni miranti ad una tutela igienico-sanitaria dei luoghi sono contenute nel T.U.LL.SS. del 1925¹¹ che nell’art. 216 prende in considerazione le industrie insalubri ossia “*le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti*” da distinguere in due classi. Tale distinzione in due classi, con conseguenti maggiori o minori vincoli nella realizzazione delle industrie insalubri, è stata oggetto di un decreto ministeriale del 1994 nel quale tra le industrie insalubri di I° classe, nel gruppo attività industriali sono inseriti anche gli allevamenti di animali e le stalle di sosta. Sempre nel T.U.LL.SS., negli artt. dal 233 al 241 sono contenuti l’obbligo per le “*stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile*” nonché le indicazioni dei requisiti minimi delle concimaie. Posizioni giurisprudenziali e dottrinali sembrerebbe escludere per dimensioni e tipologia le stalle di equidi detenuti per finalità ludiche-ricreative, sportive, etc. dall’elenco delle attività insalubri di I° classe. Permane comunque l’obbligo del possesso della concimaia per le stalle per equini adibite a più di due capi le cui caratteristiche strutturali e dimensionali nonché le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti sono state affrontate in maniera molto più completa nel D.lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e regolamenti ad esso collegati. La possibilità che un ricovero per equini sorga in una determinata area è subordinata alle previsioni contenute in disposizioni regionali nonché comunali (es. regolamento comunale d’igiene). A parte questi sintetici richiami normativi principalmente rivolti alla tutela ambientale, non disponiamo, per i requisiti strutturali e funzionali dei ricoveri per equini, di particolari ed esaustive indicazioni normative, se non quelle di carattere generale contenute negli artt. 17 (Stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini), 18 e 24 (Scuderie

annesse agli ippodromi) del Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954¹², indirizzate prevalentemente alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive ed, incidentalmente, al benessere dell'animale (es. locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali; le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento). Molto presumibile è l'abrogazione del Regolamento di Polizia Veterinaria da parte degli emanandi decreti attuativi del Reg. (UE) 429/2016 che, tra l'altro, contempla la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti (termine che sostituisce quello di azienda quale luogo di detenzione di animali tra cui il cavallo) e la loro biosicurezza, con riferimento al livello di rischio di diffusione di malattie infettive, senza fornire indicazioni sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle strutture di ricovero ma solo un loro inquadramento e definizione. Nel D.M. 30.9.2021 lo stabilimento viene declinato e definito in stabilimento di residenza e in stabilimento di ricovero collettivo (es. maneggi, scuderie). Al momento indicazioni sui requisiti strutturali si possono trovare nel "Codice per la tutela e gestione degli equidi" divulgato nel novembre del 2009¹³ da parte del Ministero ma che, per le sue stesse caratteristiche, non riveste la valenza di fonte normativa.

2.3 Trattamenti farmacologici

L'utilizzo di medicinali veterinari ha avuto in ambito nazionale la sua disciplina per lungo tempo nel D.Lgs. 193/2006¹⁴. Dal 28 gennaio 2022 è applicabile il Reg. (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, con conseguente disapplicazione del D.Lgs. 193/2006 nelle parti confliggenti con lo stesso regolamento 6/2019. Al di là di quelle che sono le regole stabilite nei provvedimenti nazionali ed unionali richiamati, nell'utilizzo di medicinali veterinari nei cavalli la scelta è fondamentalmente in funzione della classificazione dell'equino destinato o non destinato alla macellazione per il consumo umano. Un regime più severo disciplina l'utilizzo di medicinali nel trattamento dell'equino destinato alla macellazione per il consumo umano. Nella Parte 3 del Reg. (UE) 963/2021 (sulla identificazione registrazione degli equini), sulla base delle previsioni normative contenute nel Reg. (UE) 6/2019, è presa in considerazione la DOCUMENTAZIONE SULLO STATUS DI UN EQUINO COME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO O ESCLUSO DA TALE MACELLAZIONE (EQUINO DPA O EQUINO NON DPA). Tale richiamo è contenuto anche nel D.M. 30.9.2021 di disciplina del "Sistema I&R". In sintesi, gli equini sono considerati destinati alla macellazione per il consumo umano a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini. Giova ricordare a tal proposito che il cavallo atleta per definizione non può essere destinato alla macellazione per il consumo umano, tendenza questa sempre più diffusa per gran parte dei cavalli destinati ad attività ludico ricreative se pur non rientranti a pieno nella definizione di cavallo atleta. Prima di qualsiasi trattamento il veterinario che ne è responsabile deve accertare lo status dell'animale ossia se destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione mediante visione del documento unico di identificazione o accesso nella base dati informatizzata. Un equino DPA può però accedere in qualsiasi momento, se ce ne fosse bisogno, ad ogni farmaco autorizzato. Tale evenienza, nel caso

in cui fossero necessari farmaci non utilizzabili per i DPA, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di variazione di destinazione d'uso del soggetto. Il Reg. (CE) 1950/2006¹⁵ definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE¹⁶, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equini DPA e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico al fine di ampliare a livello sostenibile la gamma di terapie disponibili e necessarie per soddisfare le esigenze in materia di salute benessere degli animali destinati alla produzione alimentare, quali gli equini, senza compromettere la garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori. In breve il veterinario curante, unitamente al proprietario dell'animale, deve compilare nella *sezione II* del documento unico di identificazione la variazione di status da DPA a non DPA; *tale passaggio risulta essere irreversibile*. Questo aspetto normativo garantisce quindi che, in caso di necessità e al fine di assicurare le adeguate cure e benessere, anche gli equini dichiarati macellabili possano essere trattati farmacologicamente. Per gli equini destinati alla macellazione la prescrizione/somministrazione dei farmaci autorizzati deve essere registrata sul registro dei trattamenti e sul registro unificato delle scorte del veterinario aziendale, qualora presente. Adempimenti questi che dal 2022 sono obbligatoriamente del tutto assolti mediante registrazione elettronica – Sistema Ricetta Elettronica veterinaria – VETINFO. Norma derogatoria contenuta nell'art. 4 del D.lgs. 158/2006¹⁷, prevede la possibilità di somministrare il trembolone allilico per via orale e di agonisti negli equidi. Per gli equini NON-DPA non sussistono obblighi di registrazione dei trattamenti, diversamente dall'obbligo della prescrizione mediante REV.

2.4 Riproduzione animale

La legislazione sulla produzione animale ha visto di recente l'adozione del D.Lgs. 52/2018¹⁸, in attuazione dell'art. 15 della L. 154/2016¹⁹, in cui è previsto un riordino della disciplina sulla materia. Tale decreto individua i principi fondamentali della disciplina con riferimento alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica.

Il D.Lgs. 52/2018 ha abrogato la L. 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale". Nell'art. 15 ha considerato il rinvio alla legge abrogata fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto. Ciò consente ancora l'applicabilità del decreto 19 luglio 2000 n. 403²⁰ del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della Sanità, che abroga tutte le norme regolamentari incompatibili con il regolamento stesso e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172²¹, e successive modifiche. Sulla scorta della legge 15 gennaio 1991 n. 30, il decreto 403/2000 stabilisce le regole per la monta naturale (pubblica e privata), per la fecondazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, per il trattamento degli embrioni ed il loro impianto in utero delle fattrici, per la profilassi sanitaria e per l'importazione e l'esportazione di bestiame e materiale da riproduzione. Vengono indicati in dettaglio caratteristiche e requisiti che debbono avere i riproduttori maschi facenti parte della razza bovina, caprina, ovina, bufalina, suina ed equina.

Queste fondamentali disposizioni normative nazionali sono completate da disposizioni regionali. Diversamente da quanto indicato nell'abrogato D.M. 172/1994, non sono contenute nel D.M. 403/2000 indicazioni sui requisiti sanitari dei riproduttori. Ancora utili in tal senso sono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n° 3 del 1995 attinente la profilassi delle malattie infettive degli equidi con particolare riferimento alla sfera produttiva, che, sulla base delle previsioni contenute nel decreto 172/1994, fornisce indicazioni sui controlli da effettuare sugli stalloni adibiti alla riproduzione. Rispetto a quanto indicato nella Circolare non sono escluse indagini sanitarie su patologie infettive, in tal senso nuove indicazioni sono contenute nel Regolamento UE 429/2016 con riferimento alla movimentazione di materiale germinale inteso come sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale.

3. MACRO AREA BENESSERE DELL'EQUINO DURANTE L'UTILIZZO PER FINALITA' SPORTIVE, LUDICO RICREATIVE E DURANTE IL TRASPORTO

Con riguardo ai contenuti di questa macroarea, diversamente da quanto previsto per alcune specie animali destinate alla produzione di alimenti per l'uomo, per le quali vi è stata una produzione normativa orizzontale, non può dirsi altrettanto per gli equini non DPA, fatta salva la disciplina spesso di carattere contingente ed urgente adottata su particolari aspetti della vita del cavallo non DPA (es. gare e manifestazioni sportive, etc.). Il D.Lgs. 146/2001 "*Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*" esclude dal suo campo di applicazione gli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive. Indicazioni su come assicurare il benessere del cavallo non DPA si possono trovare nel "*Codice per la tutela e gestione degli equidi*", divulgato nel novembre del 2009 dal Ministero che, come già detto, per le sue stessa natura non riveste la valenza di fonte normativa.

Se pur con significato di strumento per una valutazione del benessere del cavallo basata sulle evidenze, il protocollo europeo AWIN²² può, nelle more di una compiuta e specifica normativa, fornire indirettamente indicazioni utili per una idonea detenzione del cavallo, tendente a preservarne uno stato di benessere psico-fisico. Il DPCM del 28 febbraio 2003 di recepimento dell' *Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy* applicabile a tutti gli «animali da compagnia» ossia gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità, sembra riferirsi maggiormente al cane e al gatto. Un solo esplicito richiamo agli equidi è contenuto nell'articolo 8 relativo alle manifestazioni popolari (palli, giostre, quintane, etc.). Considerato il silenzio normativo di molte regioni sulle manifestazioni popolari nelle quali si fa ricorso ad equini, l'argomento è stato dettagliatamente ripreso, a partire dal 2009, nelle ordinanze ministeriali contingibili ed urgenti finalizzate alla salvaguardia della salute e l'integrità fisica degli animali impiegati nonché

alla tutela della incolumità dei fantini e degli spettatori²³. Con tale ordinanza il parere del veterinario della ASL territorialmente competente e del tecnico del fondo di gara, incaricato dal MI-PAFT, entrambi componenti della commissione di vigilanza pubblico spettacolo, diventa vincolante per il rilascio dell'autorizzazione ufficiale allo svolgimento della manifestazione. Da sottolineare a tal proposito la proposta di legge N. 3416 del 20 Luglio 2012 "*Norme in materia di tutela del cavallo*". Questo vuoto normativo è stato in parte colmato con il D.Lgs. 36/2021 con il quale il legislatore nazionale interviene, se pur nell'ambito di un riordino e una riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistica, anche nel settore delle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali. Particolare attenzione viene rivolta al cavallo di cui si fornisce la definizione di **cavallo atleta** e per il quale è stata prevista una visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva. Il decreto richiama, come regola fondante, l'obbligo da parte dei detentori degli animali utilizzati in manifestazioni sportive di preservarne il benessere in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. In più, prevede sommariamente divieti e prescrizioni inerenti le modalità di addestramento e di allenamento, l'utilizzo di mezzi o dispositivi coercitivi, le bardature e le ferature, le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi, delle aree di gara e delle strutture di custodia nonché dei veicoli per il trasporto che deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3 del Reg. CE 1/2005²⁴. Viene ribadito l'obbligo di un documento d'identità anagrafica e della stipula di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali a persona diversa dal proprietario anche qualora senza custodia e sancito il divieto di macellazione o soppressione degli animali non più impegnati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Infine sussiste il divieto di partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per reati a danno degli animali previsti nel codice penale. Rispetto al trasporto per finalità non economiche dell'equino non DPA, al di là del rispetto dell'art. 3 del reg. (CE) 1/2005 che fissa principi generale di tutela e protezione degli animali, l' "*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto animali vivi"* n° 14 del 27.3.2008 prevede che i proprietari che trasportano equidi "per conto proprio", pur non rientrando nel campo di applicazione del Reg. (CE) 1/2005 devono essere inseriti in un apposito registro tenuto presso i servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire fattore di rischio per il benessere e per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo. Questi registri riportano le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dal trasportatore nelle quali verrà espressamente specificata la natura del trasporto ovvero "per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con attività economica" e le generalità e caratteristiche dei mezzi di trasporti utilizzati. Il trasportatore registrato è tenuto ad esibire la propria auto-dichiarazione vidimata (Modello H) in occasione di controlli e di aggiornare presso il competente Servizio veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto. Ulteriori note ministeriali precisano altri aspetti relativi al trasporto per conto proprio di equidi registrati tra i quali l'acquisizione, non obbligatoria, del certificato di conducente guardiani previsto dal Reg. CE 1/2005 per altre tipo-

logie di trasporto da parte del proprietario/detentore dell'equide. Infine, con significato di tutela e protezione degli animali in generale, devono considerarsi anche i reati a danno degli animali previsti nel Titolo IX *bis* e nell'art. 727 del codice penale, richiamati nella nota e).

4. MACRO AREA FINE VITA

Nel D.Lgs. 36/2021 per l'attribuzione di tale *status di cavallo atleta a cui si rimanda*, è la non destinazione alla produzione alimentare. Nel medesimo decreto è fatto divieto di macellare o sopprimere animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Esso è previsto quando si rende necessario abbattere l'animale a seguito di eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali, allo scopo di ridurne al minimo la sofferenza. Il divieto di soppressione del cavallo, se non per motivi umanitari, induce a considerazioni non di poco conto sul mantenimento del cavallo atleta non più impegnato in attività sportive. Nella migliore delle ipotesi vengono destinati alla vita in *paddock*, o mantenuti per affezione. Auspicabili sono i "pensionari" pubblici o privati di cui è un esempio quello istituito nel comune di Siena dal 1991 destinato ai cavalli equini che terminano la carriera palistica per infortunio o per anzianità. Il corpo del cavallo non DPA e, nell'ambito di tale categoria, del cavallo atleta venuti a morte sono classificabili come sottoprodotti di categoria 1 ai sensi del Reg. CE 1069/2009²⁵ con conseguenti modalità specifiche di smaltimento (vedasi il Reg. UE 142/2011²⁶). Una indicazione derogatoria è contenuta nelle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" che, nell'art. 15, consente, per gli animali da compagnia e gli equidi lo smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, tramite sotterramento, in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali d'affezione) a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della AV territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;

5. COMMENTI

Sotto area: Strutture di Allevamento

Come detto in premessa, è pur vero che l'attenzione del legislatore unionale e nazionale è maggiormente rivolta agli animali detenuti per la produzione di alimenti per l'uomo, sulla base della convinzione, spesso smentita nei fatti, che nella detenzione di un animale da compagnia (come può esserlo un cavallo non DPA) sia innata e perseguita dal detentore la necessaria attenzione anche per quanto attiene la realizzazione e cura delle strutture di ricovero. In tal senso sarebbe auspicabile una produzione normativa che fissi i requisiti strutturali e funzionali minimi delle strutture destinate alla detenzione degli equidi per finalità diverse dalla produzione di alimenti per l'uomo (es. il cavallo atleta).

Sotto area: Trattamenti farmacologici

Rispetto al quadro normativo di riferimento che pone maggiore attenzione al cavallo DPA destinato alla macellazione per ovvie ragioni di sicurezza alimentare, sono evidenziabili delle criticità nell'utilizzo di farmaci in cavalli non DPA con riguardo a possibili trattamenti illeciti (es. *doping*) potenzialmente lesivi dell'integrità e del benessere del cavallo nonché del consumatore qualora il cavallo non DPA, trattato illecitamente, sia inserito fraudolentemente nel circuito della macellazione e le sue carni abbiano residui in quantità superiori ai limiti di legge. Altra evenienza è la prescrizione di farmaci per cavallo non DPA ma utilizzati su soggetti DPA. Pratica, questa, diffusa ed utilizzata al fine di non adempiere ai vincoli di registrazione trattamenti in allevamento.

Bibliografia

1. DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".
2. Si richiamano *ex multis*: 1) l'art. 4 – Definizioni – punti 1); 2); 5); 11) del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); 2) l'art. 2 – Definizioni -, lettera b) del Regolamento (CE) N. 470/2009 del Parlamento europeo del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) l'art. 3 – Definizioni -, par. 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
3. Si richiamano *ex multis*: 1) l'art. 2 – Definizioni – punti 1); 5); 10); 11) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali; 2) art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".
4. D.L. 24 giugno 2003, n. 147 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 2000.
5. D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE".
6. L. 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.
7. D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina".
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali.
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino).
10. Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

11. *Testo Unico delle Leggi Sanitarie* Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
12. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 32 *Regolamento di polizia veterinaria*.
13. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1911_listaFile_item-Name_0_file.pdf
14. D.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*.
15. Regolamento (CE) N. 1950/2006 della Commissione del 13 dicembre 2006 *che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi*.
16. Direttiva 2001/82/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
17. D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 “*Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.*”
18. D.lgs 11 maggio 2018, n. 52 “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*”
19. Legge 28 luglio 2016, n. 154 “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.*”
20. Decreto 19 luglio 2000, n. 403 “*Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.*”
21. Decreto 13 gennaio 1994, n. 172 *Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: “Disciplina della riproduzione animale”*.
22. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1911_listaFile_item-Name_2_file.pdf
23. Ordinanza ministeriale 17 agosto 2021 *Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile ed urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati*.
24. Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
25. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 ottobre 2009 *recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*.
26. Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 *recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera*.